

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2013****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari dell'America centrale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/734/UE ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, («l'accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'appendice 2 dell'allegato I dell'accordo concerne i contingenti tariffari dell'Unione applicabili all'importazione di merci originarie dell'America centrale. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione.
- (3) I contingenti tariffari devono essere gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla

tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato al presente regolamento.

- (4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie dell'America centrale elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie dell'America centrale elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell'origine, come previsto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7300	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	3 959 ⁽¹⁾
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	9 975 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.7301	0703 20	Aglione	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	230
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	550
09.7302	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	115
	2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	275
09.7303	1006 20 15 1006 20 17 1006 20 96 1006 20 98	Riso semigreggio a grani lunghi	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	8 334
	1006 30 25 1006 30 27 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 96 1006 30 98	Riso semilavorato o lavorato a grani lunghi	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	21 000 ⁽³⁾
09.7304 ⁽⁴⁾	2208 40 51 2208 40 99	Rum e altre acqueviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 917 hl (espressi in equivalente alcole puro)
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 300 hl (espressi in equivalente alcole puro) ⁽³⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7305	0710 40	Granturco dolce	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	600
	0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80		Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 560 ⁽⁶⁾
09.7306	1108 14 00	Fecola di manioca	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 084
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	5 000
09.7307 ⁽⁴⁾	1701 13 1701 14 1701 91 1701 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido diverso dallo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	62 500 (espresse in equivalente zucchero greggio)
	1702 30 1702 40 90 1702 50 1704 90 99 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 1806 10 30 1806 10 90 ex 1806 20 95	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio Glucosio e sciroppo di glucosio, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, aventi tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore a 20 % ma inferiore a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito Fruttosio chimicamente puro Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio, escluso il maltosio chimicamente puro Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 % Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 1806 90 90	Altri prodotti di cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
	1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 40 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; altre preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata		
	2006 00 31	Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)		
	2006 00 38			
	2007 91 10	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura		
	2007 99 20			
	2007 99 31			
	2007 99 33			
	2007 99 35			
	2007 99 39			
	ex 2009	Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 %		
	ex 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	ex 2101 20 98			
	ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol.		

(¹) Espresso in equivalente peso carcassa nel modo seguente: 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata.

(²) Con un aumento annuale di 475 t a decorrere dall'1.1.2015.

(³) Con un aumento annuale di 1 000 t a decorrere dall'1.1.2015.

(⁴) Applicabile ai paesi dell'America centrale, tranne Panama.

(⁵) Con un aumento annuale di 300 hl (espressi in equivalente alcole puro) a decorrere dall'1.1.2015.

(⁶) Con un aumento annuale di 120 t a decorrere dall'1.1.2015.

(⁷) Con un aumento annuale di 4 500 t (esprese in equivalente zucchero greggio) a decorrere dall'1.1.2015.